

TECNOLOGIE STRATEGICHE” – Azione 1.6.1. “Sviluppo delle tecnologie critiche nei progetti di partenariato tra PMI e Grandi imprese”

*La misura intende sostenere lo sviluppo di “tecnologie strategiche” per favorire grandi investimenti strategici di partenariati costituiti tra grandi e piccole e medie imprese nelle aree di innovazione previste dalla piattaforma europea STEP: ovvero **tecnologie digitali, deep tech e biotecnologie**.*

Dotazione finanziaria

40.006.935,00 euro

Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di partecipazione alla misura, partenariati di imprese composti da piccole o medie imprese (le PMI, come definite all’Allegato I del Regolamento GBER) in collaborazione con grandi imprese (GI). Tali partenariati devono essere formalizzati mediante specifico Accordo di Partenariato e devono prevedere la partecipazione di **almeno 2 imprese e fino a un massimo di 8 imprese**, autonome tra loro, di cui **almeno una PMI e una GI**.

Ciascuna impresa non può, singolarmente, sostenere più del 70% delle spese ammesse per il progetto.

I Partner devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale); le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme

del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'analogo Registro delle Imprese ove esistente;

- avere sede operativa, presso cui svolgere le attività del progetto, in Lombardia o dichiarare di avere intenzione di costituire una sede operativa in Lombardia nella quale realizzare il progetto, entro la data di richiesta della prima erogazione;

- essere autonome rispetto agli altri Partner, ai sensi delle previsioni di cui all'allegato I articolo 3 del Regolamento GBER. Le agevolazioni sono concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento GBER, dando attuazione alle agevolazioni solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea. Sono esclusi i soggetti che:

- siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i., ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;

- siano attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento GBER;

- rientrino, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;

- siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento GBER;

- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);

- non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

Le agevolazioni sono concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli

obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.

I partenariati che presentano domanda sulla misura sono formalizzati al momento della presentazione del progetto e i Partner non possono subire variazioni societarie con modifica di codice fiscale prima della concessione dell'agevolazione. È causa di inammissibilità dell'intero partenariato, la variazione societaria di un partner o rinuncia di un partner prima della concessione dell'agevolazione. Nei provvedimenti attuativi sono definite le possibilità e modi di variazione successivamente alla concessione dell'agevolazione.

Cosa finanzia

I progetti di:

- Sviluppo Sperimentale eventualmente abbinato ad una componente di attività di Ricerca Industriale che risulti intrinsecamente correlata alle attività di sviluppo sperimentale e strettamente necessaria e accessoria rispetto a quella delle attività di sviluppo sperimentale in termini di spese ammissibili; nello specifico la componente di Ricerca Industriale non può superare il 30% delle spese totali ammissibili per partner;

- finalizzati allo sviluppo di:

a) applicazione dell'Intelligenza Artificiale e di tecnologie digitali, comprese XR, EDGE computing e metodi innovativi per la gestione flessibile, proattiva, resiliente e robusta delle supply chain, in particolare modo dei sistemi/processi produttivi e delle filiere industriali e dei servizi nell'ecosistema della manifattura avanzata, compresa la produzione di componentistica altamente specializzata (come ad esempio microprocessori);

b) robotica, robotica collaborativa, mecatronica, tecnologie di controllo e automazione di macchine;

c) sistemi avanzati di diagnostica realizzati anche con l'Intelligenza Artificiale (AI), robotica, cloud computing, EDGE, IoT, Additive Manufacturing, Imaging,

POCT, Extended Reality XR (Virtual Reality, Augmented Reality e Mixed Reality), micro manufacturing nell'ecosistema delle scienze della vita;

d) dispositivi e sistemi avanzati di diagnostica e companion diagnostic basati su tecnologie omiche e immunologiche, con anche il supporto di tecnologie predittive e tecniche di Intelligenza Artificiale (AI) utili anche per il successivo monitoraggio e follow up;

e) terapie avanzate e vaccini (tra i quali farmaci biologici innovativi o derivati da approcci biotecnologici, antibiotici, antivirali, immunoterapici, terapie geniche e cellulari avanzate, medicina rigenerativa, adroterapia, radioterapie con particelle, radioterapie personalizzate, deep brain stimulation, dispositivi medici smart, digital therapeutic, etc.);

f) applicazioni avanzate di medicina digitale per effettuare prestazioni di e-health e per monitorare parametri vitali e funzionali (ad es. durante riabilitazione neuromotoria e cognitiva, per la prevenzione secondaria e terziaria, etc.);

g) sistemi di sicurezza e tecnologie di connettività avanzata per proteggere le attività produttive, le infrastrutture fisiche e informatiche e la popolazione civile (ad es. Space surveillance and tracking, Space Situation Awareness, cybersecurity dei dispositivi medici tecnologicamente avanzati accessibili da remoto, sistemi per garantire la continuità operativa delle linee produttive interconnesse, etc.); - afferenti alla Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia

– S3 2021-2027 di cui alla DGR 27 novembre 2023, n. 1430, che ha approvato i programmi di lavoro ricerca e innovazione 2024-2025 e il secondo aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”: gli interventi ammissibili dovranno afferire obbligatoriamente ad una delle 27 macrotematiche degli 8 ecosistemi (legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016);

- che rispettano gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH per l'Azione 1.1.3 “Sostegno

all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente”.

- essere realizzati nell’ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo;
- prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 5.000.000,00 e ciascuna impresa non può sostenere più del 70% delle spese totali ammissibili di progetto;
- essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo;
- concludersi entro 30 mesi dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione.

Agevolazione

Le intensità d’aiuto massime per le attività di Ricerca industriale e per quelle di Sviluppo Sperimentale risultano pari a:

Intensità di aiuto per tipologia di attività e di soggetto in percentuale delle spese ammesse	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Ricerca industriale: 50% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le imprese se il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili In ogni caso l’intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare l’80%.	80%	75%	65%
Sviluppo sperimentale: 25% a cui aggiungere le seguenti maggiorazioni: - 20% per le Piccole imprese - 10% per le Medie imprese - 15% per tutte le imprese se il progetto prevede la collaborazione effettiva tra	60%	50%	40%

<p>imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.</p>			

Spese ammissibili

a) le spese di personale mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015 e s.m.i. di cui alla DGR n. 1162 del 23/10/2023, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie pari a 36,42 euro. Le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale, purché impiegati per la realizzazione del progetto; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi e non necessariamente come un anno solare);

b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo sono calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria pari al 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle precedenti lettere da a) a c) in raccordo con quanto previsto dall'art. 53 comma 3, lettera C del Reg. UE n. 1060/2021 ossia in conformità alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni. Il dettaglio delle tipologie di spesa ammissibili così come l'impiego delle opzioni semplificate di ammissibilità delle spese previste dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. saranno specificati nel bando attuativo. Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00).

Presentazione

Procedura valutativa a graduatoria.